

Le novità del cd. Pacchetto sicurezza (seconda parte)

Avv. Aldo Areddu

Il Decreto-sicurezza (d.l. n. 92/08, conv. in l. 125/08) tocca rilevanti previsioni **anche del codice penale**. Trascurando qui – per le medesime ragioni di operatività evidenziate nella prima parte – le novità inerenti a norme che non incidono direttamente sull'attività quotidiana di operatori di polizia giudiziaria, quali quelle regolanti l'applicazione delle circostanze attenuanti (art. 62 bis), l'espulsione dello straniero dallo Stato, l'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis), occorre invece soffermarsi su quanto introdotto in tema di:

- a) delitti di falsità personale;
- b) delitti di omicidio e lesioni.

1. Come già anticipato nella precedente parte relativa al codice di rito, sono stati anzitutto modificati gli artt. 495 e 496 (che prevedono e puniscono, rispettivamente, la falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identità o sulle qualità personali proprie o di altri, e le false dichiarazioni sull'identità o sulle qualità personali proprie o di altri). E' stato, poi, aggiunto l'art. 495-ter ("fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali"). Vediamoli distintamente.
2. L'art. 495 muta su due profili: a) la descrizione della condotta materiale; b) il trattamento sanzionatorio (ivi compresa l'eliminazione della diminuzione di cui all'ultimo comma, ora abrogato).
3. Per quanto riguarda la condotta materiale, essa consiste ora nel dichiarare od attestare falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato od altre qualità della propria o dell'altrui persona. Scompare, dunque, il riferimento all'"atto pubblico" contenuto nei precedenti commi 1 e 2, nei quali si richiedeva che la "dichiarazione" od "attestazione" – per la migliore Letteratura (CRISTIANI, VINCIGUERRA, MANZINI; contra, invece, il PAGLIARO) si tratta di termini equivalenti - dovesse, per l'appunto, riversarsi in esso. Ora, **il reato è integrato a prescindere dalla circostanza che il mendacio sia funzionale ad un atto pubblico: si consuma, cioè, al momento stesso della dichiarazione od attestazione, orale o scritta, fatta al pubblico ufficiale.**
4. Chiariamoci meglio su questo aspetto nodale, anche con l'apporto della giurisprudenza fiorita in passato. Si è ritenuto ricorrere la fattispecie in esame ad es. nelle false dichiarazioni rese da un cittadino straniero in quanto finalizzate ad essere riprodotte nel permesso di soggiorno (Cass. pen., 17 maggio 1985, Ben Hassine), oppure formulate in relazione ai dati destinati alla scheda fotosegnalica (id., 20 giugno 1984, Betti). Eliminato l'"ancoraggio" all'atto pubblico, la punibilità scatta nel momento stesso in cui il cittadino fornisca dati inveritieri al pubblico ufficiale (non all'incaricato di pubblico servizio!). Vedremo a breve **la differenza con la fattispecie dell'art. 496 c.p.**, anticipando sin d'ora che essa **consiste**, in estrema sintesi, nella **spontaneità delle dichiarazioni** (quando, infatti, sono rese su richiesta specifica del pubblico ufficiale, o dell'incaricato di pubblico servizio, ricorrerà tale ultima ipotesi di reato).
5. Prima di passare alla riforma del regime sanzionatorio, non sarà superfluo ricordare cosa si intende per
 - ✓ Identità
 - ✓ Stato della persona

✓ Altre qualità personali

6. Per "identità" si intendono i dati che individuano anagraficamente la persona (luogo e data di nascita, età).
7. Per "stato della persona" si intende (FIANDACA-MUSCO) la condizione della persona nella società domestica, civile e politica (cittadinanza, capacità di agire, stato libero o coniugale, potestà).
8. Per "qualità personali" si intendono le caratteristiche connotative della persona nell'ambito del consorzio sociale (nell'interpretazione giurisprudenziale: residenza e domicilio; uffici pubblici ricoperti, professioni e gradi accademici; qualità di ecclesiastico; rapporto di parentela, affinità o affiliazione, precedenti penali; è discussa, invece, la titolarità della patente). **Non si richiede**, a differenza di quanto invece prescritto dall'art. 494 (sostituzione di persona), **che le qualità siano produttive di effetti giuridici, bastando una mera potenzialità** in tale produzione (dunque, il concetto è decisamente ampio!).
9. L'aspetto sanzionatorio. Qui la relevantissima novità è l'inasprimento della sanzione sia per la condotta base sopra ricordata (ora, **reclusione da uno a sei anni**), sia per la fattispecie meno grave - non incisa dalla riforma nei contenuti - di false dichiarazioni
 - in atti dello stato civile
 - rese da imputato od indagato all'autorità giudiziaria od alla polizia giudiziaria delegata dal P.M.
 - che determinano l'iscrizione di una decisione penale sul casellario giudiziale sotto falso nomeipotesi nelle quali la sanzione è ora della **reclusione non inferiore a due anni**. E' stata, infine, eliminata l'attenuante dell'ultimo comma, che prevedeva una diminuzione della pena nel caso in cui il dichiarante intendeva ottenere, per se' o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.
10. Le conseguenze operative di tale elevazione attengono alla possibilità, ora consentita:
 - a) di procedere all'**arresto facoltativo in flagranza** (si rinvia, in proposito, alla prima parte del commento: l'inserimento dell'articolo tra quelli per i quali è espressamente prevista la misura fa sì che si possa procedere all'arresto anche nell'ipotesi "minore" appena ricordata, altrimenti non consentito, stante il previsto limite edittale dei due anni);
 - b) di potersi disporre **misure cautelari, compresa quella custodiale in carcere** (ricorrendone, ovviamente, i presupposti previsti dal codice di rito)
11. L'art. 496 c.p. non è stato (apparentemente) **interessato** da alcuna modifica di contenuti, ma **solo da un deciso inasprimento sanzionatorio**: difatti, si passa dalla reclusione fino ad un anno (in alternativa alla multa) a quella, in via esclusiva, da uno a cinque anni. Peraltro, come anticipato, **la riformulazione dell'art. 495 sopra ricordata impone di riconfigurare anche questa previsione**, visto che in giurisprudenza la differenza tra i due reati era costantemente identificata (tra le altre, Cass. pen., 19 novembre 1997, Hakim) nell'assenza, nell'art. 496, di ogni attinenza, anche solo implicita, con la formazione di un atto pubblico. Diventano allora decisivi (considerando che si continua a prevedere il carattere residuale della previsione: "*fuori dei casi indicati negli articoli precedenti*") i seguenti elementi differenziali:

- l'"interrogazione" del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio fatta nell'esercizio della funzione o del servizio
 - la previsione, per l'appunto, anche dell'incaricato di pubblico servizio.
12. In definitiva sul rapporto tra gli articoli 495 e 496 c.p., quando si rende una dichiarazione falsa (sull'identità, lo stato od altre qualità personali proprie od altrui) a fronte di specifica richiesta in proposito del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio fatta nell'esercizio delle funzioni o del servizio, opera la seconda previsione (con una pena massima inferiore: 5 anni rispetto a 6); quando la dichiarazione è resa a prescindere da una richiesta (soltanto) ad un pubblico ufficiale, opera la prima.
13. Resta una considerazione da fare, comune ai reati anzidetti: è stato elevato a sei anni il massimo edittale per il mendacio reso al pubblico ufficiale (cinque, in caso di richiesta rivolta da questi o dall'incaricato), mentre resta ancorato a due anni la falsa attestazione al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 483: **falso ideologico commesso da privato in atto pubblico**). Una discrasia sanzionatoria irragionevole, specie in considerazione della più volte ricordata eliminazione del riferimento all'atto pubblico in sede di art. 495 c.p. (è ora tre volte più grave riferire *tout court* il falso in ordine a dati oggettivamente verificabili, es. età, rispetto a circostanze la cui esistenza viene provata proprio attraverso l'atto pubblico in cui confluiscono!)
14. Un'altra figura di reato compare nel codice, quella dell'art. 495-ter. In essa è prevista e punita con la reclusione da uno a sei anni (dunque, la stessa dell'art. 495) la condotta di chi alteri parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, al fine di impedire la propria od altrui identificazione. Dal **punto di vista materiale**, occorre una manomissione della propria struttura fisica, in senso aggiuntivo o menomativo (es. trattamento chirurgico che alteri le impronte digitali), non bastando un travisamento o comunque una modificazione che incida solo sull'esteriorità; dal **punto di vista soggettivo**, la coscienza e volontà di operare l'alterazione allo scopo di sottrarsi all'identificazione (dolo specifico).
15. Ciò stante, non si comprende allora l'inclusione, nell'oggetto delle alterazioni, delle "altre qualità personali": sfugge, cioè, come una modificazione fisica possa impedire (o comunque essere finalizzata ad impedire) un mancato riconoscimento di simili qualità. Del resto, il fine ultimo è la mancata identificazione, cioè la sottrazione ad una ricognizione della sola "identità" della persona.
16. E' prevista, infine, la fattispecie aggravata nel caso in cui il fatto sia commesso "*nell'esercizio di una professione sanitaria*".
17. Conclusa la disamina sulle falsità personali, passiamo a quella inerente i delitti di omicidio e lesioni. Anzitutto, va ricordato l'elemento comune dell'introduzione, all'interno dell'art. 576 c.p. (circostanze aggravanti dell'omicidio), della nuova circostanza aggravante (n. 5-bis) consistente nell'essere il fatto commesso "*contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio*". L'aggravante rileva anche nei casi di lesioni personale volontaria (lievissima, lieve, grave e gravissima: artt. 582 e 583) ed omicidio preterintenzionale (art. 584), richiamati dall'art. 585 (mentre non riguarda le fattispecie colpose). Ne consegue che, ora, **per poter procedere nei confronti dell'aggressore che procuri**

volontariamente ad un ufficiale od agente di p.g. una lesione consistente nella malattia di durata anche di un solo giorno, non è necessaria la formulazione di un atto di querela (richiesta in via generale dall'art. 582, co. 2., c.p.) **da parte del predetto, La procedibilità a querela permane, invece, per ogni tipologia di lesioni colpose** ex art. 590, ultimo comma c.p..

18. Tanto ricordato sulla nuova circostanza aggravante, comune ad entrambe le fattispecie in esame (escluse – come detto - le ipotesi colpose), veniamo ora alla riforma delle previsioni di cui all'art. 589 (omicidio colposo).

In primo luogo, viene elevata a sette anni (dai cinque precedenti) la pena edittale massima per la fattispecie di omicidio colposo aggravato ai sensi del primo capoverso dell'art. 589 c.p. (fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). Tale elevazione ha l'effetto di **rendere ora possibile** – stante il superamento dei limiti previsti dall'art. 384, primo comma, c.p.p. - procedere al **fermo dell'indiziato**, ovviamente nella misura in cui ne ricorrano i presupposti (fondato pericolo di fuga o che l'indiziato stia per darsi alla fuga), misura che – come noto – può essere disposta anche da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini.

In secondo luogo, La sanzione prevista per la violazione delle norme sulla circolazione stradale viene ulteriormente elevata (da tre a dieci anni: comma 3) se tale violazione è commessa da soggetto:

- in stato di **ebbrezza alcolica** nella più grave delle fattispecie del codice della strada (valore di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro: art.186, co. 2, lett. c, codice della strada);
- sotto l'effetto di **sostanze stupefacenti o psicotrope**.

In terzo ed ultimo luogo, è elevato (comma 4) a quindici anni il limite massimo della pena che può infliggersi nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone (dovendosi qui, in applicazione delle regole del concorso formale di reati, applicare la pena per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo).

19. Quanto alle lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), anche per esse (come per l'omicidio colposo, stante quanto sopra rilevato) il Legislatore prevede, quali nuove circostanze ad effetto speciale, la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione commesse da soggetto in stato di ebbrezza alcolica "di terzo livello" (tasso superiore a 1,5 g x l), o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali casi, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, per le **lesioni gravi**, da un anno e sei mesi a quattro anni, per le **lesioni gravissime**. In tale secondo caso, dunque, stante il limite edittale massimo è possibile, ricorrendone i presupposti, disporre misure cautelari. Non sono, invece, consentiti l'arresto ed il fermo.

20. Infine, l'art. 590-bis c.p. rafforza ulteriormente le dette circostanze aggravanti (ad effetto speciale) dell'omicidio e delle lesioni, disponendo che **le circostanze attenuanti concorrenti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p.** (rispettivamente, minore di 18 imputabile; persone che hanno avuto minima importanza nella preparazione od esecuzione del reato; persone determinate da altri a commettere o cooperare nel reato, nei casi ivi previsti), **non possono** – in deroga a quanto previsto dall'art. 69, ult. comma, c.p.) - **essere ritenute equivalenti o prevalenti** rispetto a tali circostanze, con la conseguenza che le diminuzioni potranno operare solo sulla quantità di pena determinata ai sensi delle medesime.